

---

COMUNE DI ISPRA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'USO  
DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ  
COMUNALE

*(Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. ----del -----)*  
*In vigore dal -----*

### **Art. 1**

#### *(Principi generali)*

1. Il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente e del verde è un dovere del Comune e di ogni cittadino data l'importanza che la vegetazione riveste dal punto di vista igienico-sanitario e quale componente fondamentale del paesaggio, anche urbano.
2. Il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Il "Regolamento per la tutela e l'uso delle aree verdi di proprietà comunale" di seguito indicato come Regolamento, si propone di salvaguardare le aree a verde pubbliche. Esso detta disposizioni in difesa delle alberature, di parchi e di giardini pubblici.

### **Art. 2**

#### *(Ambito d'applicazione)*

1. Fatti salvi i principi generali espressi nell'art. 1, la regolamentazione dell'uso del verde pubblico è finalizzata a garantire la salvaguardia da danni ed usi impropri, il decoro ed il tranquillo godimento degli spazi verdi a disposizione della Comunità, oltre che a promuovere le funzioni sociale, ricreativa e didattica che il verde può assolvere in ambito urbano.
2. Il Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi, di seguito elencati e ubicati sul territorio di Ispra, meglio identificati nell'allegato A e successive integrazioni. In particolare si ricordano:
  - a) parchi e giardini comunali;
  - b) verde sportivo;
  - c) spazi per il gioco;
  - d) alberate stradali e verde di complemento alle strade;
  - e) verde di rappresentanza, aiuole, fioriere;
  - f) aree di pertinenza di edifici comunali: scuole, uffici, cimitero, servizi diversi;
  - g) aree a verde di proprietà comunale date in concessione o in gestione a privati, associazioni, enti.
  - h) aree a verde di proprietà privata e aperte all'uso pubblico in base a convenzioni.

### **Art. 3**

#### *(Destinatari)*

1. Il verde è fruibile dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni, i divieti e le norme comportamentali contenuti nel Regolamento.

### **Art. 4**

#### *(Accessibilità)*

1. E' consentito il libero accesso per le ventiquattro ore giornaliere a tutti gli spazi a verde non recintati disciplinati dal presente Regolamento; sono fatte salve diverse regolamentazioni temporanee o permanenti rese note con apposita segnaletica.
2. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari esposti ai rispettivi ingressi.
3. Le aree verdi di pertinenza di edifici e di servizi comunali sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali degli uffici e dei servizi stessi.

**4.** Il Comune si riserva la facoltà di disporre la chiusura temporanea, totale o parziale, delle aree a verde per i seguenti motivi:

- a) interventi di manutenzione,
- b) usi specifici,
- c) motivi di sicurezza,
- d) salvaguardia della flora e/o della fauna.

#### **Art. 5**

*(Obblighi e responsabilità generali del cittadino)*

**1.** Ogni cittadino è tenuto:

- a) a rispettare le aree verdi, le cose, i manufatti, gli impianti e gli arredi in esse presenti,
- b) a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso delle aree stesse.

**2.** Ogni cittadino è responsabile dei danni arrecati al verde pubblico, alle attrezzature e alle persone di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o da cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

**3.** Il Comune, tramite i propri organi di vigilanza e tramite la Polizia Locale, può ordinare la sospensione immediata delle attività non consentite o che arrechino disturbo o che creino situazioni di pericolo per i frequentatori o per l'ambiente.

**4.** Il Comune si riserva di installare mezzi di videosorveglianza al fine di scoraggiare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed identificare i soggetti che si dovessero rendere responsabili di tali condotte. I sistemi di videosorveglianza verranno installati nelle aree oggetto del presente regolamento.

#### **Art. 6**

*(Attività di coordinamento e di sorveglianza)*

**1.** L'Ufficio tecnico coordina gli interventi di manutenzione e sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

**2.** I cittadini devono inoltrare le loro istanze in forma scritta e l'Ufficio comunale competente è tenuto a rispondere nella medesima forma.

#### **Art. 7**

*(Norme di comportamento e divieti)*

**1.** In tutte le aree a verde rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 2 sono vietati l'accesso e la circolazione dei veicoli a motore, anche se condotti a mano, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui percorsi interni carrabili:

- a) motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap,
- b) mezzi di vigilanza in servizio,
- c) mezzi di proprietà dei residenti qualora vi siano abitazioni all'interno dell'area,
- d) mezzi per attività di commercio ambulante in possesso delle prescritte autorizzazioni,
- e) mezzi per il rifornimento di punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande in possesso delle prescritte autorizzazioni,

- f) mezzi adibiti all'installazione di strutture per attività d'intrattenimento in possesso delle prescritte autorizzazioni,
  - g) mezzi di supporto alla manutenzione del verde, degli impianti, dei manufatti e degli arredi; l'accessibilità si estende a tutta l'area di pertinenza, ove espressamente permesso,
  - h) mezzi di soccorso; l'accessibilità si estende a tutta l'area in base alle necessità contingenti.
2. I mezzi autorizzati devono esporre un contrassegno che riporti gli estremi dell'autorizzazione e la sua estensione in termini sia di spazio sia di tempo;
3. Ove non espressamente consentito é vietato il transito a monopattini ed altri mezzi motorizzati ad eccezione di quelli utilizzati da portatori di handicap e dai bambini d'età non superiore ad anni otto, purché procedano a passo d'uomo.
4. E' consentito l'accesso di biciclette spinte a mano salvo nei parchi e giardini in cui sarà installato apposito divieto; in questi casi le biciclette dovranno essere lasciate all'esterno dell'area;
5. E' vietato, inoltre:
- a) l'accesso ed il transito ai cavalli e ai mezzi trainati da animali, salve specifiche autorizzazioni formali;
  - b) gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
  - c) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica, gli arredi, le recinzioni e i manufatti;
  - d) far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
  - e) svolgere attività che comportino l'emissione di suoni con intensità e/o durata maggiori di quelle stabilite dalle leggi in materia, alle quali si rinvia, salve autorizzazioni concesse, in deroga, dal Comune. Le apparecchiature di diffusione sonora possono essere ascoltate ad un volume tale da non disturbare gli altri frequentatori. Dopo le ore 22,00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia. Deroghe possono essere concesse dal Comune nel caso di manifestazioni e spettacoli autorizzati; tali deroghe non possono comunque andare oltre le ore 24,00 e consentire il superamento dei limiti d'emissione previsti dalle normative in materia;
  - f) tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume;
  - g) fare scavi e asportare terra;
  - h) estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa, le piante arboree, arbustive e tutte le tipologie vegetali presenti. La raccolta di campioni di flora a scopo scientifico o didattico può essere consentita con autorizzazione formale e motivata del Comune e sotto controllo dell'Ufficio comunale competente;
  - i) calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco e fatte salve le necessità di intervento manutentivo;
  - j) calpestare le aiuole fiorite, le superfici coperte da piante tappezzanti e le superfici coperte con pacciamature;
  - k) piantare alberi, arbusti ed altre tipologie vegetali senza la preventiva autorizzazione, formale e motivata, del Comune. Le piante trovate a dimora senza autorizzazione saranno rimosse senza alcuna formalità;
  - l) appendere ad alberi, arbusti e siepi strutture di qualsiasi genere;
  - m) rimuovere o danneggiare i nidi e le tane, molestare o catturare gli animali selvatici fatti salvi interventi di bonifica o di igiene;

- n) permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali;
- o) addestrare cani;
- p) campeggiare e pernottare;
- q) accendere fuochi e abbandonare mozziconi;
- r) ogni altro comportamento che possa determinare danni all'ambiente.

### **Art. 8**

#### *(Regolamentazione del gioco e dell'attività sportiva)*

1. Il gioco dei bimbi fino a dodici anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
2. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo da bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse.
3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte dei bambini è consentito esclusivamente sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
4. Il gioco delle persone con più di dodici anni di età è consentito solo nelle aree eventualmente predisposte a tale scopo. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.
5. L'attività sportiva individuale può essere praticata in tutti gli spazi calpestabili.
6. E' sempre vietato il gioco di gruppo o di squadra (calcio, calcetto, pallavolo, baseball, rugby e simili); esso è consentito solo nei luoghi appositamente segnalati e, di norma, presenti in aree di dimensione adeguata.
7. Le attività sportive devono sempre svolgersi senza arrecare disturbo ai frequentatori e in modo da consentire il tranquillo godimento del verde da parte di chi sosta o passeggia.
8. Le attività sportive devono sempre svolgersi senza arrecare danno al patrimonio botanico presente.

### **Art. 9**

#### *(Regolamentazione della conduzione dei cani ed altri animali)*

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
  - b) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
  - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
3. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è consentito l'ingresso dei cani purché al guinzaglio

4. Gli agenti della Polizia Locale, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono imporre l'uso della museruola o disporre l'immediato allontanamento dei cani.
5. I cani possono essere lasciati liberi all'interno di due aree attrezzate allo sgambamento cani.
6. Le persone che hanno cani in custodia:
  - a) sono obbligate ad asportare immediatamente gli escrementi da essi prodotti e a smaltirli secondo le modalità previste dalla legge.
  - b) devono portare sempre con se il sacchetto a perdere,
  - c) sono tenute ad evitare che essi insudicino prati, pavimentazioni e quant'altro,
7. Gli obblighi e le prescrizioni del presente articolo si estendono a tutti gli animali diversi dai cani, domestici o allevati in cattività, con le eventuali varianti dovute alla specie di appartenenza, il cui possesso sia consentito dalle leggi in materia.

#### **Art. 10**

*(Regolamentazione del commercio ambulante, delle attività di animazione, delle manifestazioni e degli spettacoli)*

1. All'interno dei parchi, dei giardini e delle piazze è consentito lo svolgimento di attività di commercio ambulante e di animazione solo se autorizzate dall'Amministrazione comunale previa istanza secondo il modello allegato.
2. Le suddette attività non devono in ogni caso:
  - a) svolgersi sui tappeti erbosi, salvo diversa specifica autorizzazione
  - b) costituire intralcio alla libera circolazione,
  - c) creare problemi di ordine pubblico.
3. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose; il rumore dovrà rimanere nei limiti di legge e, in ogni caso, non disturbare la quiete dell'area a verde e degli eventuali insediamenti residenziali circostanti.
4. Le manifestazioni sportive o culturali, gli spettacoli e l'installazione di strutture per attività ludiche (giostre, circhi, ecc.) sono consentiti solo se autorizzati dal Comune ed esclusivamente negli spazi individuati nell'autorizzazione.
5. Il richiedente l'autorizzazione è responsabile di tutti i danni che possono derivare dall'attività autorizzata.

#### **Art. 11**

*(Attività di volontariato)*

1. Il Comune incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la cura, la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi.
2. La collaborazione dei cittadini si può espletare con l'apporto di lavoro diretto e/o con l'offerta di sostegno finanziario.
3. Il lavoro è organizzato e controllato con le seguenti modalità:
  - a) i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Ufficio comunale competente che ne controllerà il corretto svolgimento,
  - b) gli interventi di manutenzione continuativa devono costituire oggetto di Convenzione (sulla base dello schema allegato) fra il Comune e gli interessati che non potrà avere durata inferiore ai tre anni eventualmente rinnovabili per eguale periodo.

## **Art. 12**

### *(Sponsorizzazioni)*

1. Il Comune mette a disposizione spazi a verde per tutti coloro i quali intendano assumerne gli oneri relativi alla cura, alla realizzazione e/o alla manutenzione in qualità di sponsor.
2. Le modalità della realizzazione e della manutenzione di questi spazi a verde saranno stabilite all'interno di un'apposita convenzione (sulla base dello schema allegato) fra il Comune e gli interessati che non potrà avere durata inferiore ai tre anni eventualmente rinnovabili per eguale periodo.
3. Gli sponsor dovranno garantire gli interventi stabiliti nella convenzione stessa in quantità, qualità e frequenza facendosi carico di tutti gli oneri ad essi relativi, nessuno escluso.
4. Gli sponsor potranno avvalersi della pubblicità contenuta in appositi cartelli da installare nell'area pubblica.
5. I cartelli saranno installati direttamente dagli sponsor, fatte salve le dovute imposte di legge.
6. Le caratteristiche costruttive dei cartelli (materiali, tipo di fissaggio, dimensioni) ed il loro numero saranno concordati con il Comune.
7. Nel posizionamento dei cartelli si dovrà prestare particolare attenzione a non ostacolare la visibilità stradale.

## **Art. 13**

### *(Disposizioni generali)*

1. Per quanto non previsto del presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel:
  - a) Regolamento di Polizia Urbana;
  - b) Regolamento Regionale di Igiene;
  - c) Prescrizioni di Polizia Forestale;
  - d) Legislazione nazionale e regionale in materia di protezione e tutela della natura;
  - e) Codice Civile e Codice Penale;
  - f) Codice della Strada e Regolamento attuativo.

## **Art. 14**

### *(Norme finanziarie – Sanzioni)*

1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria.
2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite (secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.) con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
3. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificata nella seguente tabella:

	<i>sanzioni (in euro)</i>		
	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>pagamento in misura ridotta entro 30 giorni</i>
<b><i>Accesso e transito</i></b>			
Divieto di accesso al di fuori degli orari fissati	26,00	150,00	72,00
Accesso, transito o sosta di veicoli motorizzati su aree pavimentate o tappeto erboso	50,00	250,00	100,00
Accesso o transito con biciclette su area vietata	26,00	150,00	52,00
Accesso o transito con cavalli o con mezzi trainati da animali	50,00	250,00	100,00
<b><i>Difesa dei vegetali</i></b>			
Raccolta non autorizzata di campioni di vegetazione	26,00	150,00	52,00
Estirpazione o danneggiamento grave di arbusti - per ogni arbusto	50,00	250,00	100,00
Danneggiamento lieve di arbusti - per ogni arbusto	26,00	150,00	52,00
Calpestamento di tappeti erbosi in zone di divieto	26,00	150,00	52,00
Calpestamento di aiuole fiorite e spazi coperti da tappezzanti o da pacciamature	26,00	150,00	52,00
Piantagione non autorizzata di piante	26,00	150,00	52,00
Appendere strutture ad alberi, arbusti e siepi	26,00	150,00	52,00
Affissione di cartelli agli alberi - per ogni cartello	26,00	150,00	52,00
<b><i>Difesa degli animali</i></b>			
Rimozione o danneggiamento di uova, nidi o tane	50,00	250,00	100,00
Molestia o cattura di animali selvatici	50,00	250,00	100,00
<b><i>Divieti diversi</i></b>			
Abbandono di rifiuti fuori dai contenitori di raccolta	26,00	150,00	52,00
Danneggiamento della segnaletica, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti o dei manufatti	100,00	500,00	200,00
Attività con emissione sonora superiore ai limiti di legge in assenza di deroga	50,00	250,00	100,00
Campeggio o pernottamento o picnic non autorizzato	50,00	250,00	100,00
Accensione di fuochi	100,00	500,00	200,00
Abbandono di mozziconi accesi	50,00	250,00	100,00
Altri comportamenti che possono provocare	100,00	500,00	200,00

	<i>sanzioni (in euro)</i>		
	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>	<i>pagamento in misura ridotta entro 30 giorni</i>
danni all'ambiente			
<b><i>Cani e altri animali</i></b>			
Cani non condotti al guinzaglio o con guinzaglio non conforme e altri animali senza idoneo strumento di conduzioni	50,00	250,00	100,00
Accesso ai cani o ad altri animali in spazi attrezzati per il gioco dei bambini e delle bambine	50,00	250,00	100,00
Violazione del divieto di accesso ai cani o altri animali	26,00	150,00	52,00
Violazione del divieto di conduzione dei cani o di altri animali in modo pericoloso e di addestramento dei cani o altri animali	50,00	250,00	100,00
Violazione del divieto d'ingresso in acqua dei cani o di altri animali	26,00	150,00	52,00
Omesso possesso di sacchetto o di altro strumento idoneo alla raccolta di deiezioni	26,00	150,00	52,00
Omessa pulizia ed asporto delle deiezioni	26,00	150,00	52,00
<b><i>Commercio ambulante, animazione, manifestazioni, spettacoli</i></b>			
Attività di commercio non autorizzato	100,00	500,00	200,00
Attività di commercio non autorizzato su tappeti erbosi	150,00	500,00	300,00
Attività di commercio con uso di apparecchiature rumorose	150,00	500,00	300,00
Svolgimento di manifestazioni sportive o spettacoli senza autorizzazione senza installazione di strutture fisse o mobili	200,00	500,00	400,00
Svolgimento di manifestazioni sportive o spettacoli senza autorizzazione con installazione di strutture fisse o mobili	200,00	500,00	400,00
Violazione del divieto di intralcio alla libera circolazione	100,00	500,00	200,00
Mancato ripristino dello spazio occupato, in seguito ad autorizzazione, per lo svolgimento di manifestazioni sportive o spettacoli o per l'esercizio del commercio ambulante	200,00	500,00	400,00

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel capo I, Sezione I e II, della legge 24/11/1981 n. 689; nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco. Nel ricorso al Sindaco gli interessati possono richiedere di essere sentiti

personalmente in merito alla violazione contestata. Se il ricorso viene accolto viene emessa ordinanza di archiviazione. Se il ricorso non viene accolto, ovvero se nei trenta giorni dalla contestazione della violazione non viene proposto ricorso al Sindaco, viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa. Avverso l'ordinanza di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace competente.

**5.** Oltre al pagamento delle suddette sanzioni il Responsabile sarà tenuto a rimborsare al Comune le spese per la rimozione delle cause di danno anche attraverso bonifica del terreno, ripristino dello stato originario dei luoghi e dei manufatti.

### **Art. 15**

*(Entrata in vigore)*

Questo Regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo la data d'esecutività dell'atto d'approvazione del Consiglio Comunale.

Allegati:

A - Verde pubblico comunale

B - Modello di istanza per richiesta utilizzo area di proprietà comunale art. 10 regolamento

C - Schema di convenzione di collaborazione art. 11 regolamento

D - Schema di convenzione di sponsorizzazione art. 12 regolamento